

Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.>>;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.>>;

d) al comma 5 dopo le parole <<regolamento del parco o della riserva>> sono

inserite le seguenti: <<o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2,>> e le parole <<dal Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Organo gestore>>;

e) al comma 6 le parole <<Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Organo gestore>>;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.>>;

g) il comma 8 è abrogato;

h) al comma 9 le parole <<al titolo VII della legge regionale 52/1991>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla legge regionale 5/2007>>.